

Edizione
in lingua italiana


Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Consiglio	
98/C 169/01	Conclusioni del Consiglio, del 30 aprile 1998, sull'integrazione dei requisiti di protezione della salute nelle politiche della Comunità	1
98/C 169/02	Conclusioni del Consiglio, del 30 aprile 1998, riguardo alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)	2
	Commissione	
98/C 169/03	ECU	3
98/C 169/04	Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione	4
98/C 169/05	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso IV/M.1150 — Schweizer Rück/NCM) ⁽¹⁾	5
98/C 169/06	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso IV/M.1137 — Exxon/Shell) ⁽¹⁾ ...	6
98/C 169/07	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso IV/M.1201 — DuPont/Merck) ⁽¹⁾	7
98/C 169/08	Aiuti di Stato — C 6/97 — Germania ⁽¹⁾	8
98/C 169/09	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽¹⁾	12



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
98/C 169/10	Comunicazione dei Paesi Bassi relativa alla direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi ⁽¹⁾	13
	Istituto monetario europeo	
98/C 169/11	Parere del Consiglio dell'Istituto monetario europeo in applicazione dell'articolo 109 L, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 50 dello statuto del sistema europeo delle banche centrali e della Banca centrale europea in merito ad una raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea per la nomina del presidente, del vicepresidente e degli altri membri del Comitato esecutivo della Banca centrale europea (BCE).....	14
<hr/>		
	II <i>Atti preparatori</i>	
	
<hr/>		
	III <i>Informazioni</i>	
	Commissione	
98/C 169/12	Programma Odysseus: Programma annuale 1998 ⁽¹⁾	15



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO

del 30 aprile 1998

sull'integrazione dei requisiti di protezione della salute nelle politiche della Comunità

(98/C 169/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

NEL RIBADIRE le sue risoluzioni del 20 dicembre 1995 e del 12 novembre 1996 sull'integrazione dei requisiti di protezione della salute nelle politiche della Comunità⁽¹⁾ e riscontrando che, come richiesto in tali risoluzioni la Commissione sta elaborando metodi appropriati e criteri quale base per l'integrazione dei requisiti in materia di sanità in altre politiche comunitarie e per valutare gli effetti delle politiche comunitarie sulla salute umana;

ACCOGLIE con soddisfazione la terza relazione annuale della Commissione, del 27 gennaio 1998, relativa all'integrazione dei requisiti di protezione della salute nelle politiche della Comunità (1996);

SI COMPIACE inoltre della nuova presentazione, che consta di una relazione sintetica e di un documento di lavoro distinto che fornisce un quadro particolareggiato delle attività comunitarie aventi un impatto sulla sanità;

PRENDE ATTO che la relazione si concentra sui principali sviluppi nel 1996, inclusi quelli ottenuti nella politica alimentare ed agricola (in particolare gli sviluppi sul possibile nesso tra l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE)

e una nuova variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob (nvMCJ)), nel settore della ricerca, nella protezione dell'ambiente, nello sviluppo della politica sociale e in altri settori programmatici di particolare rilevanza per la salute;

PRENDE ATTO dell'ampia gamma di attività connesse alla salute in questi importanti settori della politica comunitaria, illustrate nel documento di lavoro di accompagnamento dei servizi della Commissione;

PRENDE ATTO dei fattori che la Commissione indica come fattori chiave per compiere progressi in questo campo ed accoglie con favore l'intenzione della Commissione di esaminare gli strumenti idonei a realizzare questi progressi e a riesaminare queste tematiche nella quarta relazione;

INVITA la Commissione a presentare rapidamente la quarta relazione e a prefiggersi l'elaborazione di relazioni successive entro un anno a decorrere dalla fine del periodo cui esse si riferiscono;

INVITA la Commissione ad includere sezioni concernenti l'impatto sulla sanità pubblica nelle proprie relazioni annuali relative all'esecuzione del programma di lavoro complessivo dell'anno precedente e, come richiesto dal Consiglio nelle risoluzioni suddette, ad indicare nel programma di lavoro annuale di previsione tutte le proposte che possono avere un impatto sulla protezione della salute.

(¹) GU C 350 del 30.12.1995, pag. 2, e GU C 374 dell'11.12.1996, pag. 3.

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO**del 30 aprile 1998****riguardo alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)**

(98/C 169/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

RIFERENDOSI alle proprie conclusioni del 18 giugno 1996 e del 12 novembre 1996 sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) ⁽¹⁾;

NEL RAMMENTARE le conclusioni del Consiglio del 7 ottobre 1996 sulla ricerca in materia di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e malattie umane correlate,

PRENDE ATTO delle iniziative adottate dal Parlamento europeo in relazione alla BSE e alla malattia di Creutzfeldt-Jakob (CJD), in particolare della risoluzione ⁽²⁾ adottata il 19 febbraio 1997;

PRENDE ATTO degli attuali dati epidemiologici relativi alla CJD forniti dagli Stati membri, nonché degli sviluppi intervenuti dopo le sue conclusioni del 12 novembre 1996, per quanto riguarda il monitoraggio e la sorveglianza della CJD negli Stati membri e a livello comunitario;

PRENDE ATTO dell'azione intrapresa in materia di:

- protezione dei lavoratori esposti agli agenti responsabili della BSE e delle TSE correlate;
- riesame degli orientamenti adottati dal comitato per le specialità medicinali al fine di minimizzare il rischio di trasmissione mediante medicinali degli agenti responsabili delle TSE;

- stanziamento di fondi del bilancio comunitario per la ricerca sulle TSE nell'ambito del 4° programma istituito dalla decisione n. 1110/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾;

SI COMPIACE dell'intenzione della Commissione di presentare sollecitamente, dopo la prossima sessione dell'Ufficio internazionale delle epizootie (VIE) che si terrà nel maggio 1998, una proposta scientificamente fondata nel settore dei materiali a rischio specificati;

ANNETTE particolare importanza a tale proposta per quanto riguarda problemi specifici, quale l'esclusione dei materiali a rischio specificate dalla catena alimentare e una specifica valutazione del rischio per quanto riguarda i medicinali e i dispositivi medici;

RIBADISCE l'importanza che sia estesa a tutti gli Stati membri la sorveglianza epidemiologica della CJD in base agli stessi metodi applicati nel progetto finanziato nel quadro del programma comunitario Biomed, e che gli Stati membri continuino a scambiarsi esperienze e conoscenze nella diagnosi dei casi;

SI RALLEGRA della cooperazione tra la Commissione e l'Organizzazione mondiale della sanità nelle questioni legate alle TSE;

CONVIENE di mantenere la questione sotto esame.

⁽¹⁾ GU C 194 del 5.7.1996, pag. 1 e GU C 374 dell'11.12.1996, pag. 2.

⁽²⁾ GU C 85 del 17.3.1997, pag. 61.

⁽³⁾ GU L 126 del 18.5.1994, pag. 1.

COMMISSIONE

ECU (*)

3 giugno 1998

(98/C 169/03)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	40,5998	Marco finlandese	5,98093
Corona danese	7,49595	Corona svedese	8,61157
Marco tedesco	1,96812	Sterlina inglese	0,678656
Dracma greca	335,174	Dollaro USA	1,10974
Peseta spagnola	167,171	Dollaro canadese	1,61056
Franco francese	6,59972	Yen giapponese	152,955
Sterlina irlandese	0,780132	Franco svizzero	1,63797
Lira italiana	1939,32	Corona norvegese	8,29252
Fiorino olandese	2,21826	Corona islandese	78,8580
Scellino austriaco	13,8484	Dollaro australiano	1,80886
Scudo portoghese	201,551	Dollaro neozelandese	2,10897
		Rand sudafricano	5,67687

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio fax a risposta automatica (ai n. 296 10 97 e n. 296 60 11) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU L 379 del 30.12.1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU L 189 del 4.7.1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU L 349 del 23.12.1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU L 349 del 23.12.1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU L 311 del 30.10.1981, pag. 1).

Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione

(98/C 169/04)

[Stabiliti il 2 giugno 1998 in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87]

Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl	% del PO °	Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl	% del PO °
<i>R I Prezzo d'orientamento*</i>	3,828		<i>A I Prezzo d'orientamento*</i>	3,828	
Heraklion	nessuna quotazione		Atene	nessuna quotazione	
Patrasso	nessuna quotazione		Heraklion	nessuna quotazione	
Requena	nessuna quotazione (¹)		Patrasso	nessuna quotazione	
Reus	nessuna quotazione		Alcázar de San Juan	2,247	59 %
Villafranca del Bierzo	nessuna quotazione (¹)		Almendralejo	2,564	67 %
Bastia	nessuna quotazione		Medina del Campo	nessuna quotazione (¹)	
Béziers	3,903	102 %	Ribadavia	nessuna quotazione	
Montpellier	4,007	105 %	Villafranca del Penedès	nessuna quotazione	
Narbonne	4,067	106 %	Villar del Arzobispo	nessuna quotazione (¹)	
Nîmes	4,022	105 %	Villarrobledo	2,346	61 %
Perpignan	nessuna quotazione		Bordeaux	nessuna quotazione	
Asti	nessuna quotazione		Nantes	nessuna quotazione	
Firenze	nessuna quotazione		Bari	nessuna quotazione	
Lecce	nessuna quotazione		Cagliari	nessuna quotazione	
Pescara	nessuna quotazione		Chieti	2,584	68 %
Reggio Emilia	4,686	122 %	Ravenna (Lugo, Faenza)	2,786	73 %
Treviso	nessuna quotazione		Trapani (Alcamo)	2,305	60 %
Verona (per i vini locali)	nessuna quotazione		Treviso	nessuna quotazione	
Prezzo rappresentativo	4,028	105 %	Prezzo rappresentativo	2,636	69 %
<i>R II Prezzo d'orientamento*</i>	3,828			ECU/hl	
Heraklion	nessuna quotazione		<i>A II Prezzo d'orientamento*</i>	82,810	
Patrasso	nessuna quotazione		Rheinpfalz (Oberhaardt)	65,371	79 %
Calatayud	nessuna quotazione		Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione	
Falset	nessuna quotazione		La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione	
Jumilla	nessuna quotazione (¹)		Prezzo rappresentativo	65,371	79 %
Navalcarnero	nessuna quotazione (¹)				
Requena	nessuna quotazione		<i>A III Prezzo d'orientamento*</i>	94,570	
Toro	nessuna quotazione		Mosel-Rheingau	nessuna quotazione	
Villena	nessuna quotazione (¹)		La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione	
Bastia	nessuna quotazione		Prezzo rappresentativo	nessuna quotazione	
Brignoles	nessuna quotazione				
Bari	nessuna quotazione				
Barletta	nessuna quotazione				
Cagliari	nessuna quotazione				
Lecce	nessuna quotazione				
Taranto	nessuna quotazione				
Prezzo rappresentativo	nessuna quotazione (¹)				
	ECU/hl				
<i>R III Prezzo d'orientamento*</i>	62,150				
Rheinpfalz-Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione				

(¹) Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2682/77.

* Applicabile a decorrere dall'1.2.1995.

° PO = Prezzo d'orientamento.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso IV/M.1150 — Schweizer Rück/NCM)

(98/C 169/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 20 maggio 1998 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Per effetto di tale concentrazione, l'impresa Schweizer Rückversicherungsgesellschaft (Swiss Re) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo esclusivo dell'impresa NCM Holding NV (NCM) a seguito di acquisto di partecipazione azionaria di maggioranza.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— Swiss Re: attività di riassicurazione a livello mondiale;

— NCM: assicurazione diretta e riassicurazione nell'ambito dell'assicurazione del credito.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 e 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.1150 — Schweizer Rück/NCM, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso IV/M.1137 — Exxon/Shell)**

(98/C 169/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 25 maggio 1998 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Per effetto di tale concentrazione, l'impresa Exxon Chemical Company («Exxon»), appartenente al gruppo Exxon Corporation, e The Shell Petroleum Company Limited e Shell Oil Company («Shell») acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo in comune di una società di costituzione che si configura come impresa comune (JV), la quale opererà nel settore degli additivi per lubrificanti e per combustibili.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Exxon: esplorazione di gas e petrolio, prodotti chimici, carbone e generazione di energia;
- Shell: petrolio e gas naturale, petrolchimica;
- JV: additivi per lubrificanti e per combustibili.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 e 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.1137 — Exxon/Shell, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso IV/M.1201 — DuPont/Merck)**

(98/C 169/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 25 maggio 1998 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Per effetto di tale concentrazione, l'impresa E.I. DuPont de Nemours & Co. («DuPont»), società statunitense acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo esclusivo dell'insieme di The DuPont Merck Pharmaceutical Company, un'impresa in comune al 50 % con Merck & Co. («Merck»), attiva nel settore farmaceutico e radiofarmaceutico, a seguito di acquisto della cointeressenza di Merck.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - DuPont: chimica e prodotti energetici;
 - Merck: prodotti farmaceutici.
3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 e 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.1201 — DuPont/Merck, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

AIUTI DI STATO

C 6/97

Germania

(98/C 169/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

*(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)***Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE relativa agli aiuti che il governo tedesco intende concedere a Dieselmotorenwerk Rostock GmbH (Meclenburgo-Pomerania occidentale)**

Con la lettera sottomenzionata, la Commissione ha informato il governo tedesco della decisione di estendere la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2:

«Con lettera del 25 aprile 1996 il governo tedesco ha notificato alla Commissione un aiuto per il salvataggio a favore di Dieselmotorenwerk Vulkan GmbH di Rostock, dell'importo di 20 milioni di DEM. In mancanza delle informazioni complementari richieste alle autorità tedesche a giacché nutriva dubbi circa la compatibilità dell'aiuto con il mercato unico, la Commissione ha deciso, in data 22 gennaio 1997, di avviare la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE. Con detta decisione la Commissione ha invitato formalmente il governo tedesco a trasmetterle, nel termine di un mese dalla notifica della decisione, tutte le informazioni necessarie alla valutazione dell'aiuto.

La lettera con la quale si informavano le autorità tedesche è stata inviata l'11 febbraio 1997. Con lettere datate 18 aprile, 29 maggio e 4 agosto la Commissione ha chiesto al governo tedesco di fornirle informazioni dettagliate e di sottoporle il piano di ristrutturazione dell'impresa.

Le autorità tedesche hanno risposto con lettere del 30 aprile, 14 luglio e 10 e 12 settembre 1997. In tali occasioni hanno notificato ulteriori aiuti e presentato il piano di ristrutturazione. Il 15 ottobre 1997, in occasione di un incontro che ha avuto luogo tra i rappresentanti della Commissione (DG IV), del Ministero federale dell'economia, del Land Meclenburgo-Pomerania occidentale e del BvS (Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben), sono state fornite ulteriori delucidazioni.

1. DESCRIZIONE GENERALE

Dieselmotorenwerk Vulkan GmbH (in appresso DMV) è sorta dalla fusione di due imprese situate rispettivamente a Bremen-Vegesack e a Rostock e facenti parte del complesso industriale Bremer Vulkan Verbund (BVV) (cfr. decisione di apertura della procedura nella GU C 119 del 17.4.1997). L'impresa ha recentemente assunto il nome di Dieselmotorenwerk Rostock GmbH (in appresso DMR).

Attualmente DMR ha quattro sedi di produzione e servizi nei nuovi e vecchi Länder federali e detiene il controllo al 100 % di due società e al 45 % di un'altra, situate nel Land Meclenburgo-Pomerania occidentale.

Nel maggio 1997, DMR impiegava ancora 600 addetti. L'attività principale di DMR consiste nella produzione su licenza di motori diesel navali a due tempi. Inoltre l'impresa è attiva, in misura limitata, nei settori della costruzione metallica, della produzione di parti di ricambio, dei servizi collegati e della fonderia. Le imprese controllate producono soprattutto eliche e timoni.

1.1. Apertura della procedura

La notifica dell'aprile 1996 riguardava aiuti per il salvataggio per un importo di 20 milioni di DEM, erogato dal BvS sotto forma di prestito con validità fino al 31 dicembre 1996. Stante l'incompletezza delle informazioni ed i dubbi circa la compatibilità di tale aiuto con il mercato comune, la Commissione decideva di aprire una procedura ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE, invitando formalmente il governo tedesco a trasmetterle, nel termine di un mese dalla notifica della decisione, tutte le informazioni necessarie alla valutazione dell'aiuto (¹).

La Commissione poneva in dubbio innanzitutto che il prestito fosse stato concesso a condizioni conformi a quelle di mercato, che l'aiuto concesso fosse limitato a quanto necessario per la continuazione delle attività dell'impresa, che la durata del prestito fosse limitata al periodo necessario per la realizzazione del piano di ristrutturazione (in genere non oltre sei mesi), che l'aiuto fosse giustificato da problemi sociali acuti e che esso non comportasse distorsioni nell'equilibrio economico negli altri Stati membri.

(¹) GU C 119 del 17.4.1997, pag. 8.

1.2. Le misure finanziarie

L'aiuto che forma l'oggetto della procedura C 6/97 consiste in un prestito di 20 milioni di DEM concesso dal BvS, con una validità iniziale fino al 31 dicembre 1996, ad un tasso d'interesse superiore di tre punti percentuali al tasso di sconto. A tale importo hanno fatto seguito i seguenti aiuti, che formano l'oggetto dell'estensione della procedura:

- prestito erogato dal Land per la somma di 10 milioni di DEM fino al 31 dicembre 1996 ad un tasso d'interesse superiore di circa 3 punti percentuali al tasso di sconto;
- prestito di 19,5 milioni di DEM (di cui 6,5 milioni dal Land e 13 milioni dal BvS);
- prestito a tasso zero dalle due consociate per un importo di 25 milioni di DEM senza data di scadenza.

L'importo complessivo dei prestiti, che saranno o sono già stati trasformati in sovvenzione a fondo perduto, ammonta in tal modo a 74,5 milioni di DEM.

DMR aveva inoltre ricevuto dal BvS un prestito a condizioni di mercato all'atto della privatizzazione nel 1994. Anche tale prestito viene tramutato in sovvenzione a fondo perduto e pertanto diventa un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE. Nella fattispecie non si tratta di un nuovo apporto di liquidità;

- fidejussioni complessive per 60 milioni di DEM, che serviranno a DMR per fornire garanzie di pagamento e di esecuzione a fornitori e clienti nell'ambito delle proprie attività produttive; il volume di tali fidejussioni è stato calcolato sulla base delle commesse esistenti;
- garanzie per un importo complessivo di 20 milioni di DEM volte a coprire i crediti bancari di conto corrente per il fabbisogno di liquidità.

1.3. Il piano di ristrutturazione

All'epoca del fallimento del BVV, l'impresa si trovava in fase di ristrutturazione; si è dovuto pertanto adattare il progetto alla nuova situazione. L'elaborazione del nuovo progetto è stata sensibilmente ritardata dalle trattative per la privatizzazione, che non sono tuttavia andate in porto. L'attività principale di DMR, che rappresenta circa l'80 % del suo fatturato, consiste nella costruzione di motori navali diesel a due tempi.

Il nuovo progetto si basa sul presupposto della stabilità dei prezzi nel settore di attività principale dell'impresa — la costruzione di motori — e di una produzione costante in termini di quantità di motori prodotti. Tale andamento costante nel settore principale di attività va di pari passo con un calo dei costi di produzione, che dovrebbe risultare dal miglioramento della produttività attraverso

misure quali, ad esempio, la concentrazione delle attività di costruzione dei motori navali in un unico sito produttivo a Warnemünde e la chiusura degli impianti di Brema, la riduzione dell'orario di lavoro nel ramo "motori", una maggiore flessibilità del personale attraverso la formazione professionale. La riduzione dei costi ed un incremento del volume d'affari dovrebbero altresì risultare da una migliore politica degli acquisti, dal miglioramento del tasso di rendimento della materia prima nel settore "parti di ricambio", da un più efficiente sistema di comunicazioni interno (attraverso fax e posta elettronica), dall'alienazione dei beni immobili che non sono più necessari alla produzione. I costi di materiale scenderebbero da DEM 187,3 milioni nel 1996 ([...] del prodotto aziendale) a 114,2 DEM nel 1999 ([...] del prodotto aziendale). La riduzione dei costi relativi al personale dovrebbe essere conseguita tramite il massiccio ridimensionamento dell'organico e la negoziazione di una clausola di rigore. Con tali misure il costo del personale passerebbe da 62,1 milioni nel 1994 (pari al [...] dei costi di gestione) a 32 milioni di DEM nel 1998 (pari al [...] dei costi di gestione).

Il progetto si basa sul presupposto che i prezzi rimangano stabili e prevede anche possibili futuri scenari di rischio in caso di eventuale diminuzione dei prezzi o della domanda, ecc. La Commissione non dispone tuttavia di dati particolareggiati relativi a tali scenari di rischio.

I motori diesel navali sono fabbricati nel quadro di contratti di licenza. Il progetto prevede la rinegoziazione di tali contratti, dai quali dipende in gran parte la vendita dei motori e quindi il successo della ristrutturazione. Il progetto prevede un riorientamento molto modesto della produzione di DMR in considerazione di un limitato sviluppo del settore della fonderia e dell'attività di servizi e riparazioni all'interno del volume d'affari complessivo (nel quale la produzione di motori diesel rimarrà l'attività principale, corrispondente a circa il 75 % del fatturato nell'anno 2000). Stando alle informazioni in possesso della Commissione, le attività della fonderia non rientrano nell'ambito di applicazione del trattato CECA.

Il piano di finanziamento prevede oltre agli aiuti sopra menzionati la rinuncia da parte del curatore fallimentare di BVV al rimborso di 54,8 milioni di DEM. DMR era uscito dal sistema di "Cash Concentration" in posizione di beneficiario netto. Gli effetti dello sviamento della destinazione dei fondi sono esaminati nell'ambito della procedura C 7/96 (²).

2. VALUTAZIONE

La Commissione deplora il fatto che il governo tedesco non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal trattato

(²) Cfr. anche la decisione di apertura della procedura C 6/97, al punto 3.

CE, non notificando anticipatamente l'aiuto come previsto dall'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE e dall'articolo 61, paragrafo 3, dell'accordo SEE, ed erogandolo senza attendere che la Commissione si pronunziasse al riguardo. A causa degli ulteriori aiuti, che devono essere considerati aiuti concessi illecitamente, nonché della presentazione tardiva e per lo più incompleta di informazioni da parte delle autorità tedesche, la Commissione deve estendere la procedura C 6/97, per poter valutare contestualmente l'insieme degli aiuti concessi.

Il governo tedesco ha notificato le misure adottate come aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione. Si tratta di un caso atipico, nel quale un'impresa che si trova in fase di ristrutturazione è colpita dal fallimento del gruppo industriale al quale appartiene, che l'aveva rilevata e avrebbe dovuto finanziare una parte consistente della ristrutturazione. I primi aiuti al salvataggio, oggetto della procedura in corso C 6/97, erano destinati a permettere di adeguare il piano di ristrutturazione alla nuova situazione dell'impresa, che non faceva più parte del gruppo BVV.

Affinché le disposizioni di deroga contemplate dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE possano trovare applicazione, gli aiuti devono essere esaminati alla luce degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà^(*). Le misure inizialmente concesse ed oggetto della procedura C 6/97 consistevano in aiuti per il salvataggio sotto forma di un prestito di 20 milioni di DEM. Successivamente sono intervenuti ulteriori aiuti. Tali aiuti ed il piano di ristrutturazione (descritti a grande linee ai punti 1.2 e 1.3) vanno pertanto analizzati alla luce dei citati orientamenti comunitari (punto 3.2).

RIPRISTINO DELLA REDDITIVITÀ

La condizione sine qua non è che il piano di ristrutturazione garantisca il ripristino, entro un lasso di tempo ragionevole, dell'efficienza economico-finanziaria a lungo termine dell'impresa. Il piano deve essere basato su ipotesi realistiche circa le condizioni operative future e deve permettere di coprire la totalità dei costi.

Il piano di ristrutturazione presentato dalle autorità tedesche contiene misure finalizzate al miglioramento dei risultati attraverso l'abbattimento dei costi di produzione e determinati investimenti volti all'aumento della redditività. Stando alle informazioni fornite non si richiederanno in futuro ulteriori aiuti. Il progetto, che parte da un presupposto di base e prospetta scenari di rischio, sembra poggiare su ipotesi realistiche. Tuttavia la Commissione non dispone di dati particolareggiati sugli scenari di rischio elaborati.

L'impresa sarebbe, stando al progetto, in grado di coprire i propri costi. A tal fine è necessario tuttavia trasformare il prestito in sovvenzione a fondo perduto. Inoltre non è ancora chiaro se gli interessi maturati fino alla trasformazione del prestito siano stati pagati. La trasformazione del prestito e l'eventuale mancato pagamento degli interessi maturati fanno scendere i costi finanziari sostenuti dall'impresa ad un livello inferiore a quelli consueti di mercato.

Occorre infine notare che allo stadio attuale non è ancora possibile valutare definitivamente la fattibilità del progetto. A tal fine la Commissione avrebbe bisogno di conoscere l'incidenza degli scenari di rischio prospettati sui risultati dell'impresa. Inoltre si deve chiarire se la realizzazione del progetto sia effettivamente possibile soltanto a costi di finanziamento anormalmente bassi.

PREVENZIONE DI INDEBITE DISTORSIONI DELLA CONCORRENZA

Le ripercussioni negative sui concorrenti devono essere, per quanto possibile, controbilanciate. A tal fine, nel caso di un settore in sovraccapacità, gli orientamenti comunitari esigono una riduzione della capacità di produzione in misura proporzionale all'importo di aiuto ricevuto.

Le informazioni fornite in merito alla posizione di mercato di DMR risultano incomplete. Sulla base dei dati a disposizione, circa l'80 % del fatturato conseguito da DMR proviene dalla costruzione di motori navali diesel a due tempi, sono destinati soprattutto alle navi portacontainers, il cui settore di produzione attraversa attualmente un periodo di crisi. Le prospettive a medio termine indicano tuttavia una ripresa della domanda.

Le condizioni e la possibilità di vendita del prodotto dipendono dall'ottenimento di licenze di fabbricazione. Il mercato è dominato da tre titolari dei diritti di licenza (NSD, MAN B&W e Mitsubishi) che evidentemente, attraverso i contratti di licenza, determinano le condizioni di vendita nelle singole regioni. Inoltre detti titolari hanno la possibilità di vendere direttamente i motori nella regione di competenze al di fuori dei vincoli contrattuali. Allo stato attuale delle informazioni non è possibile stabilire in che misura il commercio intracomunitario sia pregiudicato dagli aiuti erogati nella fattispecie, in quanto ciò dipende dalla rinegoziazione dei contratti di licenza (lo stesso vale per il ripristino della redditività, che a sua volta dipende dai risultati della rinegoziazione dei contratti di licenza).

Le attività di DMR nel settore della costruzione metallica, della produzione di parti di ricambio e della fonderia (componenti) non rivestono un'importanza paragonabile a quella della costruzione di motori diesel a due tempi. Si deve tuttavia fare un'eccezione per il settore

^(*) GU C 368 del 23.12.1994.

della fonderia, che sta attraversando una fase di crisi e pertanto richiede particolare attenzione. Le informazioni fornite fino ad oggi in merito alle attività svolte in tali settori non sono sufficientemente particolareggiate, e le autorità tedesche non hanno dimostrato che gli effetti distorsivi sulla concorrenza saranno limitati al minimo.

LIMITAZIONE DELL'AIUTO ALLO STRETTO NECESSARIO

L'aiuto deve essere limitato a quanto strettamente necessario per consentire la ristrutturazione dell'impresa. Esso deve essere commisurato ai costi ed ai benefici della ristrutturazione e non deve essere erogato nella forma di un apporto di liquidità supplementare che possa consentire all'impresa beneficiaria di praticare sul mercato una politica dei prezzi aggressiva.

L'impresa ha ricevuto importi di aiuti relativamente elevati nel periodo del salvataggio e della ristrutturazione. Tali importi comprendono un prestito di 74,5 milioni di DEM, che è stato trasformato in sovvenzione a fondo perduto, fideiussioni per un valore di 60 milioni di DEM e garanzie per 20 milioni di DEM. Anche un prestito attualmente esistente verrà trasformato in sovvenzione non rimborsabile; ne consegue un aumento del volume complessivo degli aiuti concessi, benché non vi sia stato apporto di nuova liquidità. Stando alle informazioni disponibili, gli aiuti dovrebbero essere sufficienti per poter realizzare il piano di ristrutturazione; dubbi sussistono invece ancora sul fatto che gli aiuti rappresentino lo stretto assolutamente necessario, in considerazione dei costi di finanziamento anormalmente bassi.

Le autorità tedesche non possono escludere che il piano di finanziamento possa subire modifiche a seguito di una privatizzazione. Attualmente non è possibile valutare la proporzionalità degli aiuti ai costi ed ai benefici della ristrutturazione né la redditività dei fondi pubblici, in quanto l'impresa deve ancora essere privatizzata e finora nessun investitore privato ha partecipato ai lavori di ristrutturazione. È invece possibile confrontare l'importo complessivo degli aiuti ricevuti (99,5 milioni di DEM di sovvenzioni a fondo perduto, 60 milioni di DEM di fideiussioni e 20 milioni di DEM di garanzie) con il fatturato consolidato dell'impresa per l'esercizio 1996, che ammonta a 275,2 milioni di DEM.

Sulla base delle informazioni a disposizione della Commissione il piano di ristrutturazione sembra essere coerente e basato su ipotesi realistiche. Per quanto attiene alle compatibilità degli aiuti con il mercato comune, sussistono tuttavia ancora dubbi derivanti dal fatto che i costi di finanziamento sostenuti da DMR per il prestito erogato dal BvS e dalle autorità del Land sono inesistenti nonché dal non poter stabilire se tali costi siano stati pagati prima della trasformazione del prestito in sovvenzione non rimborsabile. La realizzazione del piano di ristrutturazione dipende essenzialmente dai risultati che si conseguiranno in esito alle trattative per i contratti di li-

cenza. Allo stadio attuale non è pertanto possibile determinare se il piano permette di conseguire il ripristino duraturo della redditività dell'impresa e in che misura gli aiuti possono influire negativamente sulla concorrenza. Inoltre l'assenza di un investitore privato fa sorgere perplessità circa l'adeguatezza del volume di aiuti e la redditività dei fondi pubblici.

Per i succitati motivi la Commissione ha deciso di estendere la procedura C 6/97 in corso, per ricomprendervi gli aiuti concessi nel frattempo a favore di Dieselmotorenwerk Rostock GmbH — già Dieselmotorenwerk Vulkan GmbH.

Nell'ambito della suddetta procedura, la Commissione invita pertanto il governo federale a presentare le proprie osservazioni e a fornire, nel termine di un mese dalla notifica della presente, tutte le informazioni necessarie per dare risposta agli interrogativi rimasti irrisolti.

La Commissione ricorda che l'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE ha effetto sospensivo e che ai termini della comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 318 del 24 novembre 1983, pag. 3, nonché della comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 156 del 22 giugno 1995, pag. 5, si potrà esigere dalle imprese che ne avessero indebitamente beneficiato il rimborso di ogni aiuto concesso illegalmente, ossia senza previa notifica o senza attendere la decisione finale della Commissione nel quadro della procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE.

La Commissione invita inoltre le autorità tedesche a comunicare senza indugio all'impresa beneficiaria l'estensione della procedura 6/97 agli aiuti concessi dall'aprile 1996 e non notificati e le conseguenze risultanti dall'obbligo dell'eventuale rimborso degli aiuti indebitamente riscossi.

La revoca dell'aiuto comporta il rimborso, in base alle procedure e disposizioni del diritto tedesco, dell'ammontare dell'aiuto maggiorato degli interessi calcolati in base al tasso di interesse di riferimento utilizzato per la valutazione delle misure di aiuto regionale a partire dalla data dell'erogazione dell'aiuto illecito.»

La Commissione invita con la presente gli altri Stati membri e i terzi interessati a presentarle le loro osservazioni in merito alle misure in questione nel termine di un mese a decorrere dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles

Tali osservazioni saranno comunicate al governo tedesco.

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE**Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(98/C 169/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data di approvazione: 24.9.1997**Stato membro:** Spagna (Navarra)**Aiuto n.:** N 425/97**Titolo:** Misure in favore dell'investimento e dell'occupazione nelle PMI**Obiettivo:** Sviluppo delle PMI e sviluppo regionale**Base giuridica:** Proyecto de decreto**Bilancio:** ± 30,3 milioni di ECU il primo anno. Aumento annuo: ± 0,3 milioni di ECU**Intensità dell'aiuto:** 7,5 % medie imprese; 15 % piccole imprese. Nelle zone assistite: 15 % netto + 10 % lordo**Durata:** Indeterminata**Titolo:** Misure a favore della ricerca e sviluppo nell'ambito del settore energetico**Obiettivo:** Migliorare la ricerca e lo sviluppo nel settore energetico**Base giuridica:** «Förordning om statligt stöd till energiforskning»**Bilancio:** 2 800 milioni di SEK (322 milioni di ECU) nell'arco di 7 anni**Intensità dell'aiuto:** Ricerca fondamentale: massimo 100 % lordo; ricerca industriale: massimo 50% lordo**Durata:** Illimitata**Data di approvazione:** 10.3.1998**Stato membro:** Germania (Brema)**Aiuto n.:** N 515/97**Titolo:** Orientamenti relativi alla promozione di investimenti concernenti l'istituzione di un sistema di gestione di rifiuti a ciclo chiuso**Obiettivo:** Promuovere investimenti in impianti, processi e prodotti volti a migliorare la protezione dell'ambiente e la gestione delle risorse nel settore della gestione ed eliminazione dei rifiuti**Base giuridica:** Haushaltsordnung der Freien Hansestadt Bremen in Verbindung mit Senatsbeschluss zur neuen Projektstruktur des Investitionssonderprogramms (ISP) vom 31.5.1996**Bilancio:** 15 milioni di DEM all'anno (7,6 milioni di ECU) fino al 2001**Intensità dell'aiuto:** In zone non assistite: massimo 30 % lordo più 10 % per le PMI; in zone assistite: entro i massimali di aiuto regionale**Durata:** Fino al 2004**Condizioni:** Relazione annuale**Data di approvazione:** 11.3.1998**Stato membro:** Svezia**Aiuto n.:** N 710/97**Data di approvazione:** 11.3.1998**Stato membro:** Svezia**Aiuto n.:** N 711/97**Titolo:** Fondo per la tecnologia dell'energia**Obiettivo:** Sviluppare e mettere a punto nuove tecnologie energetiche**Base giuridica:** Förordning om statligt stöd till ur energiteknikfonden**Bilancio:** 870 milioni di SEK (100,2 milioni di ECU) nell'arco di 7 anni**Intensità dell'aiuto:**

— Ricerca fondamentale e ricerca industriale: massimo 50 % lordo

— Attività di sviluppo precompetitiva: 25 % lordo

— Maggiorazione del 10 % per le PMI

Durata: Illimitata**Data di approvazione:** 11.3.1998**Stato membro:** Svezia**Aiuto n.:** N 712/97**Titolo:** Misure in favore della tecnologia nel settore energetico

Obiettivo: Promuovere lo sviluppo di tecnologie basate su fonti di energia rinnovabili e l'efficienza energetica nei processi industriali

Base giuridica: Förordning om energiteknikbidrag

Bilancio: 1 610 milioni di SEK (185 milioni di ECU) per 7 anni

Intensità dell'aiuto:

- Ricerca industriale: massimo 50 % lordo
- Attività di sviluppo precompetitiva: 25 % lordo
- Maggiorazione del 10 % lordo per le PMI

Durata: Illimitata

Data di approvazione: 27.4.1998

Stato membro: Paesi Bassi (Flevoland)

Aiuto n.: N 119/98

Titolo: Modifica del regime di aiuti all'occupazione Flevoland 1997

Obiettivo: Sviluppo regionale

Base giuridica: Arbeidsplaatsenpremieregeling Flevoland 1997

Bilancio: 24,6 milioni di ECU

Intensità dell'aiuto:

- Lelystad: 10 100 ECU per posto di lavoro
- Resto di Flevoland: 6 725 ECU per posto di lavoro
- Massimale assoluto:
 - 35 % lordo per le PMI
 - 25 % lordo per le grandi imprese

Durata: 1997-1999

Comunicazione dei Paesi Bassi relativa alla direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

(98/C 169/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Invito a presentare candidature per un'autorizzazione di prospezione di idrocarburi per il settore A 15

Il ministro degli affari economici del Regno dei Paesi Bassi rende noto che è pervenuta una richiesta di autorizzazione di prospezione per il settore A 15, indicato sulla mappa contenuta nell'allegato I del «Regeling vergunningen Koolwaterstoffen continentaal plat 1996» (regolamento 1996 relativo alle autorizzazioni in materia di idrocarburi sulla piattaforma continentale) (Nederlandse staatscourant 93) (GU dei Paesi Bassi 93).

Visto l'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 94/22/CE del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e l'articolo 16 della «Mijnwet continentaal plat» (Legge mineraria relativa alla piattaforma continentale), il ministro degli affari economici indice un invito a presentare candidature per un'autorizzazione di prospezione di idrocarburi per il settore A 15.

Il termine per la presentazione delle candidature è di 13 settimane dalla pubblicazione del presente invito nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*; le candidature devono essere indirizzate a: «Minister van Economische Zaken, ter attentie van de directeur Olie en Gas», (Ministro degli affari economici, all'attenzione del direttore del dipartimento petrolio e gas), Bezuidenhoutseweg 6 — 2594 AV Den Haag (L'Aia), Paesi Bassi, e recare la dicitura «persoonlijk in handen» (sue proprie mani). Le candidature presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione.

La decisione in merito alle candidature sarà presa entro nove mesi dalla data di cui sopra.

Ulteriori informazioni potranno essere ottenute telefonando al seguente numero (+31-70) 379 66 85.

ISTITUTO MONETARIO EUROPEO

PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ISTITUTO MONETARIO EUROPEO

in applicazione dell'articolo 109 L, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 50 dello statuto del sistema europeo delle banche centrali e della Banca centrale europea in merito ad una raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea per la nomina del presidente, del vicepresidente e degli altri membri del Comitato esecutivo della Banca centrale europea (BCE)

(98/C 169/11)

1. Il presidente del Consiglio dell'Unione europea ha richiesto al Consiglio dell'Istituto monetario europeo (IME), con lettera datata 2 maggio 1998, di esprimere un parere su una raccomandazione dello stesso giorno del Consiglio dell'Unione europea ai governi degli Stati membri partecipanti, a livello di capi di Stato o di governo, riguardante le seguenti nomine:
 - a) Willem Frederik Duisenberg, presidente della BCE per un mandato di otto anni;
 - b) Christian Noyer, vicepresidente della BCE per un mandato di quattro anni;
 - c) altri membri del comitato esecutivo della BCE:
 - i) Otmar Issing per un mandato di otto anni;
 - ii) Tommaso Padoa-Schioppa per un mandato di sette anni;
 - iii) Eugenio Domingo Solans per un mandato di sei anni;
 - iv) Sirkka Hämmäläinen per un mandato di cinque anni.
2. Il Consiglio dell'IME constata che i candidati proposti sono persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario.
3. Il Consiglio dell'IME non ha obiezioni alla raccomandazione concernente la nomina nel comitato esecutivo della BCE di tutti i candidati proposti.
4. Il vicepresidente dell'IME è stato incaricato di trasmettere il parere ai governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale tedesca, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica austriaca, della Repubblica portoghese e della Repubblica finlandese.
5. Il presente parere verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 maggio 1998.

Per il Consiglio dell'IME

L. A. ROJO

Vicepresidente

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

PROGRAMMA ODYSSEUS: PROGRAMMA ANNUALE 1998

(98/C 169/12)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. Le grandi linee del programma

Il 19 marzo 1998, il Consiglio ha adottato il programma Odysseus — programma di formazione, di scambi e di cooperazione nei settori delle politiche dell'asilo, dell'immigrazione e dell'attraversamento delle frontiere esterne (GU L 99 del 31.3.1998). Il programma si applica ai quindici Stati membri dell'Unione europea, ma prevede anche la possibilità di associarvi gli Stati terzi e principalmente quelli che sono candidati all'adesione, allorché ciò si ritenga conforme agli obiettivi del programma.

Il programma copre il periodo 1998-2002 e, ai fini della sua attuazione, l'importo finanziario di riferimento è dell'ordine di 12 milioni di ECU.

L'obiettivo generale del programma è triplice:

- 1) In primo luogo, iscrivere nella prospettiva pluriennale la cooperazione pratica tra le amministrazioni incaricate dell'attuazione delle politiche in materia di asilo, d'immigrazione e di attraversamento delle frontiere esterne. Per imprimere la massima efficienza all'azione, la prospettiva pluriennale è essenziale nella misura in cui gli eventuali adeguamenti alla nuove legislazioni, procedure e tecniche richiedono tempi assai lunghi, generalmente superiori alla durata di un programma annuale.
- 2) In secondo luogo, ideare un programma coerente nella sostanza, integrando i vari elementi di una vasta politica di cooperazione, attraverso strumenti quali la formazione e lo scambio di funzionari, strumenti che possono produrre pienamente i loro effetti soltanto a tre condizioni:

— Definire i vari livelli di competenza: è opportuno ricercare una complementarità tra, da un lato, le azioni descritte nel programma Odysseus ed attuate a livello dell'Unione, e, dall'altro, le altre azioni (in particolare la formazione di base dei funzionari) che rientrano principalmente nella sfera di competenza degli Stati membri.

— Accompagnare la cooperazione grazie a studi e ricerche, all'apprestamento di adeguati strumenti e alla diffusione d'informazioni per rafforzarne l'efficienza ;

— Integrare la dimensione «valutazione», il che significa che qualsiasi azione è accompagnata dall'esauriente definizione degli obiettivi da conseguire e dei mezzi da impiegare. Ma in questi obiettivi si deve riflettere anche la coerenza tra i bisogni espressi ed il contenuto del programma. Di conseguenza, qualsiasi nuova azione può essere lanciata soltanto se tiene pienamente conto della valutazione relativa alle azioni precedenti della stessa natura.

- 3) Infine, praticare una vera e propria apertura verso i paesi terzi e principalmente verso quelli che sono candidati all'adesione, i quali devono ricevere un trattamento prioritario nelle azioni di cooperazione affinché possano familiarizzarsi con l'acquis dell'Unione nel settore dell'asilo, dell'immigrazione e dell'attraversamento delle frontiere esterne.

L'obiettivo del programma risiede quindi nel conseguimento degli obiettivi anzidetti, sostenendo iniziative di pubbliche istituzioni o di enti privati che si occupano della cooperazione nei campi dell'asilo, dell'immigrazione e dell'attraversamento delle frontiere esterne. È per questo motivo che il programma è strutturato sulla base di una programmazione annuale, stabilità dal comitato di gestione che, nella scelta dei progetti si ispira alla massima trasparenza e, al tempo stesso, al massimo rigore, grazie alla partecipazione di esperti che assisteranno la Commissione a formulare coerenti proposte in fatto di programmi.

Per motivi di buona gestione la Commissione ha sottolineato la necessità di ricercare economie di scala nella gestione dei programmi, per cui il programma Sherlock potrà essere inserito nel programma Odysseus, senza minimamente alterarne la sostanza. In questo modo si consentirà, da un lato, di migliorare il coordinamento degli obiettivi del programma di lotta contro i falsi documenti nella prospettiva più generale del controllo alle frontiere esterne e della lotta contro l'immigrazione clandestina e, dall'altro, di snellire la gestione in quanto si potrà avere un solo comitato di gestione.

La Commissione vigilerà quindi a che il programma sia in linea con quelli già esistenti nell'ambito dell'articolo VI del trattato, nonché col programma PHARE, soprattutto con riguardo agli aspetti specifici inerenti al settore della giustizia e degli affari interni.

Per conseguire il voluto obiettivo il programma Odysseus lancerà interventi nei seguenti campi:

- **la formazione** dei funzionari, sia che si tratti della formazione di istruttori che della formazione di alto livello di specialisti, fermo restando che, a seconda del soggetto studiato, la formazione iniziale dei funzionari resta essenzialmente di competenza degli Stati membri. Quanto al primo anno di attuazione del programma, non sembra che sia necessario specializzare la formazione dando priorità ai formatori o agli specialisti. Infatti essendo questi settori sufficientemente vasti e distinti, è opportuno stabilire caso per caso quale tipo di formazione sia da ritenersi più appropriato. Cioché in fatto di falsi documenti, la formazione dovrà tener conto degli insegnamenti tratti dall'esperienza del programma Sherlock. Negli altri campi si potrà rivelare più utile una formazione incentrata sui concetti di base. Peraltro la Commissione intende privilegiare la diffusione dell'informazione: da un lato, si tratta d'imprimere un effetto moltiplicatore all'informazione ricevuta negli Stati membri diffondendola ampiamente presso il personale interessato, quando si tratta di questioni di interesse comune a tutti i membri dell'Unione e, dall'altro, si tratta di provvedere al perfezionamento ed alla specializzazione di agenti già affermati, onde approfondire aspetti specifici che richiedono uno sforzo particolare. I corsi di formazione si devono tenersi a ritmo regolare, in modo da creare un vero effetto di coinvolgimento che consenta di costituire, a fine periodo, una efficace fonte di informazioni di riferimento;
- **gli scambi** di funzionari tra Stati membri: dimensione complementare delle formazioni. I periodi degli scambi possono essere abbastanza lunghi affinché i partecipanti possano familiarizzarsi sul terreno coi metodi e con le procedure tecniche utilizzati. Si possono a tal fine organizzare soggiorni unilaterali o reciproci presso autorità nazionali incaricati dell'asilo, dell'immigrazione e del controllo alle frontiere esterne, in modo da avere una visione «in situ» dei problemi incontrati negli altri Stati membri. Soggiorni di durata più lunga potranno accogliere, di concerto con le amministrazioni nazionali rispettive, funzionari chiamati a studiare la situazione dal punto di vista operativo. È anche possibile organizzare soggiorni di funzionari di più Stati membri in un altro Stato membro;
- **gli studi e la ricerca**: in quanto terza componente dei programmi annuali, gli studi e la ricerca hanno come obiettivo l'apprestamento e la diffusione di materiale pedagogico (materiale didattico, strumenti pedagogici, know-how d'assistenza, ecc. . .). La ricerca potrebbe essere maggiormente incentrata sull'apprestamento di strumenti e sull'elaborazione di casi pratici. Nello stesso contesto potranno essere presi in considerazione progetti il cui obiettivo sarà la diffusione di

documenti o l'apprestamento di strutture che consentano la consultazione di documenti (attraverso basi di dati) in modo da migliorare la cooperazione tra le amministrazioni. Infine, nella prospettiva dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, potranno anche costituire l'oggetto centrale di studi o di ricerche, le strutture istituzionali, legislative e regolamentari già esistenti o future.

I progetti saranno selezionati da un comitato di gestione in cui sono rappresentati tutti gli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Perché possano essere accolti, i progetti da selezionare devono presentare un interesse europeo e coinvolgere almeno due Stati membri. In forza dell'articolo 10 dell'azione comune, possono essere associati ai progetti anche gli Stati candidati all'adesione, ove ciò si consideri conforme agli obiettivi del programma. Del resto, il programma non esclude neppure la partecipazione dei paesi terzi, allorché la loro presenza abbia un interesse per l'Unione europea.

2. Struttura del programma annuale, campo d'intervento per il 1998 e dotazioni finanziarie

Gli obiettivi del programma Odysseus sono di ampio respiro, in quanto abbracciano i settori dell'asilo, dell'immigrazione e dell'attraversamento delle frontiere esterne. Si tratta di settori specifici che non possono coinvolgere le stesse categorie di partecipanti. Infatti, alcuni settori richiedono un'elevata riservatezza, come il programma Sherlock, mentre altri sono aperti al mondo accademico, alle organizzazioni non governative o alle stesse imprese del settore economico. È per questo motivo che il programma Odysseus si rivolge ad un vasto pubblico, senza esclusive, che va dalle amministrazioni che si occupano dei settori precitati, agli organismi, alle associazioni o alle imprese che operano in collegamento con gli stessi settori.

La struttura del programma Odysseus riflette queste diversità, trattando in via prioritaria i tre settori principali (asilo, immigrazione e frontiere esterne) che si inseriscono nelle forme di cooperazione tradizionale, quali la formazione, gli scambi e gli studi, ma che riservano anche un posto di rilievo agli imperativi cui devono rispondere gli Stati membri. È così che nel programma annuale sono fissati due imperativi, di cui l'uno attinente alle questioni di attualità e l'altro attinente ai paesi candidati all'adesione nel contesto della partnership predisposta dalla Commissione. Il programma annuale privilegia un approccio per tappe successive, trattando in via prioritaria i settori che presentano un interesse comune per l'Unione e gli Stati membri, nonché i soggetti che hanno speciale rilevanza, in particolare quelli sui quali vertono i lavori in corso in sede di Consiglio, mentre gli altri aspetti più specifici potranno essere presi in considerazione in prosieguo di tempo.

Infine — caratteristica comune all'insieme dei programmi gestiti dalla Commissione — un posto di rilievo deve essere riservato alla valutazione delle iniziative condotte nell'ambito del programma.

Nel campo dell'asilo

— L'entrata in vigore della convenzione di Dublino costituisce la principale priorità, in quanto l'attuazione di questo strumento e le relative condizioni di applicazione postulano uno sforzo di formazione negli Stati membri.

— Nella sua fase iniziale, il programma annuale pone anche l'accento sulle migliori pratiche in materia di procedure da seguire nell'esame delle domande d'asilo.

Successivamente, una maggiore cooperazione negli altri settori dell'asilo si rivelerà utile. La comparazione fatta sul posto, nel corso di scambi, consente ai funzionari di conoscere meglio sistemi diversi da quelli da essi seguiti ed eventualmente trasporre nuove soluzioni nella propria amministrazione.

— Questa cooperazione è particolarmente utile per i paesi candidati all'adesione, molti dei quali hanno in materia un'esperienza solo recente. Essi potranno così acquisire le basi del processo di gestione delle domande d'asilo. I progetti potranno anche riguardare le iniziative parallele alla convenzione di Dublino.

— Poiché la Commissione gestisce — in altro contesto — le linee di bilancio relative al finanziamento di progetti specifici in favore degli sfollati, nonché dei richiedenti asilo e dei profughi (azioni comuni 97/477/GAI e 97/478/GAI del 22 luglio 1997, GU L 205 del 31.7.1997), si ricercherà la complementarità con le azioni condotte nel contesto in esame.

Nel campo dell'immigrazione

Si deve tener conto dei due aspetti complementari ricordati dalla Commissione soprattutto nella comunicazione del febbraio 1994 sulle politiche in materia d'immigrazione e di asilo.

— Le azioni devono quindi interessare anche l'ammissione dei cittadini di paesi terzi e la lotta contro l'immigrazione clandestina. Quanto al primo punto il programma pone l'accento sui temi che sono in stretto rapporto con il progetto di convenzione relativo all'ammissione dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri dell'Unione europea.

— Quanto al secondo punto, i progetti potranno riguardare gli accordi di riammissione, le modalità pratiche di riammissione dei cittadini di paesi terzi in situazione irregolare. I progetti presentati in materia dovranno prioritariamente riferirsi ai lavori in corso

nell'ambito dell'Unione europea od iscriversi nel contesto della partnership per l'adesione, posta in atto coi paesi candidati.

— Il programma pone anche l'accento sulle migliori pratiche in fatto di padronanza dell'immigrazione.

La Commissione ed il comitato di gestione vigileranno a che si eviti la sovrapposizione d'iniziative identiche in un settore in cui altri programmi comunitari potrebbero proporre azioni simili.

Nel campo dell'attraversamento delle frontiere esterne

— Una parte essenziale dell'aspetto «frontiere esterne» sarà costituita dalla lotta contro l'uso di documenti falsi o falsificati, facendo riferimento alle osservazioni legate all'attuazione del programma Sherlock. Di conseguenza, conformemente all'articolo 19 dell'azione comune, i progetti accettati od avviati nell'ambito del programma Sherlock saranno eseguiti nel contesto del programma Odysseus per l'esercizio 1998.

— I problemi specifici legati alla natura delle frontiere (marittime, aeree o terrestri) saranno presi in considerazione attraverso un approccio per categoria.

Infine, alcuni progetti potranno dare speciale evidenza ad aspetti peculiari del controllo alle frontiere in relazione ad un preciso contesto geografico, costituito da regioni frontaliere con caratteristiche particolari (Paesi balcanici, Balcani, Euromediterraneo del sud).

In funzione delle precedenti considerazioni e della situazione osservata nei vari settori coinvolti, nonché in funzione dei lavori dei gruppi specializzati, i campi di intervento qui appresso sono proposti per il programma 1998, cui è destinata una dotazione globale di bilancio dell'ordine di 3 milioni di ECU, da destinarsi alle forme tradizionali di cooperazione e ad obiettivi specifici, senza dimenticare l'aliquota riservata al processo di valutazione.

Campo d'azione a)

Formazione: questo settore costituisce il nucleo centrale delle priorità previste dall'azione comune. Comunque, nel primo anno di attuazione di quest'ultima, i progetti dovranno privilegiare le conoscenze di base in materia di asilo e di immigrazione. Per contro, è differente il caso della lotta contro i falsi documenti, in quanto, il programma Sherlock è in corso di attuazione da diversi anni e consente quindi di affrontare settori più specializzati, giacché la formazione di base è già stata trattata nei primi anni del programma.

— Il programma annuale pone anche l'accento sulle riflessioni in materia di applicazione dei provvedimenti attuati a livello dell'Unione. I progetti potranno così consentire ai funzionari nazionali di avere una migliore conoscenza degli strumenti comunitari, nonché delle procedure, dei mezzi e delle tecniche seguite.

— In secondo luogo, i progetti dovranno concentrarsi su temi che possono essere oggetto di una cooperazione approfondita tanto tra Stati membri dell'Unione che coi paesi candidati all'adesione.

Campo d'azione b)

Questioni d'attualità: si tratta di rispondere a bisogni puntuali, su problemi specifici che si pongono agli Stati membri (nuove regolamentazioni, pratiche inedite, nuove tecnologie, ecc.). Il programma annuale prevede quindi di mettere a disposizione degli Stati membri uno strumento che consenta di rispondere in tempo reale alle questioni di attualità immediata. Si tratta di prendere in particolare considerazione le misure adottate nell'ambito del piano di azione finalizzato alla lotta contro l'afflusso di immigranti provenienti dall'Iraq e dalla regione.

Campo d'azione c)

Scambio di funzionari

Si tratta dello scambio tradizionale di funzionari nel corso di un periodo abbastanza lungo, affinché essi possano familiarizzarsi con le pratiche seguite in altre amministrazioni con riguardo ai vari settori del programma. Lo scambio potrà interessare sia agenti incaricati dell'esecuzione delle procedure a livello locale o nazionale, a seconda dell'organizzazione amministrativa di ciascuno Stato membro, sia funzionari incaricati dell'elaborazione delle stesse procedure, sia funzionari incaricati dei controlli in situ o in contatto diretto coi cittadini di paesi terzi (persone che richiedono asilo, stranieri in situazione irregolare in attesa di essere ricondotti alla frontiera, ecc.)

Campo d'azione d)

Cooperazione coi paesi terzi

— Nel contesto della partnership per l'adesione, gli Stati candidati devono progressivamente recepire l'«acquis» comunitario, nel senso più ampio del termine, nei settori previsti dal programma. Quest'obbligo riguarda tanto la conoscenza degli strumenti giuridici che quella delle procedure, dei metodi e delle tecniche da seguire. Di conseguenza, nel primo anno di esercizio il programma privilegerà l'acquisizione delle conoscenze di base.

L'obiettivo potrà essere conseguito attraverso diverse forme di azione (formazione e scambio di funzionari principalmente). Sarà anche ricercata la complementarità con altri programmi che rientrano nel contesto del titolo VI, nonché con altri programmi comunitari di assistenza,

soprattutto nell'ambito del programma PHARE orizzontale, parte del quale è dedicato al settore specifico della giustizia e degli affari interni e, più particolarmente, al controllo alle frontiere esterne.

— Se la parte preponderante della cooperazione è riservata ai candidati all'adesione, non per questo non possono essere associati Stati terzi non candidati, che potranno peraltro beneficiare di un approccio geografico coerente. È comunque opportuno che i progetti presentino interesse per l'Unione.

Le condizioni di applicazione della convenzione di Dublino, nonché gli aspetti inerenti all'attraversamento delle frontiere esterne devono costituire temi prioritari nella presente fase di attuazione del programma Odysseus.

Speciale attenzione sarà annessa ai progetti presentati nel settore della formazione, degli scambi e degli studi che associano paesi terzi e segnatamente paesi candidati all'adesione.

Campo d'azione e)

Studi e ricerche

Il programma annuale pone l'accento sui campi che costituiscono altrettante priorità nel settore della giustizia e degli affari interni. Speciale attenzione sarà annessa ai temi suggeriti dalla risoluzione del Consiglio del 18 dicembre 1997, pag. 7 che stabilisce delle priorità in ordine alla cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e la data di entrata in vigore del trattato di Amsterdam, priorità che costituiscono altrettanti orientamenti per i lavori in corso in sede dei gruppi di lavoro del Consiglio (GU C 11 del 15.1.1998). Saranno anche privilegiati i progetti che potranno avere implicazioni pratiche in concomitanza con strumenti legislativi futuri, in particolare i temi più importanti nel contesto delle priorità legislative della Commissione. Ad esempio, per il 1998 potrebbero benissimo essere oggetto di studi e di ricerche dei temi che abbiano rapporto con la protezione temporanea, l'attuazione della convenzione di Dublino, ovvero il progetto di convenzione sull'ammissione dei cittadini di Stati terzi nell'Unione europea. Il programma intende favorire un approccio prospettico e dinamico, piuttosto che statico, descrittivo o storico.

La Commissione desidera anche porre l'accento sulla diffusione dell'informazione a mezzo delle tecniche più idonee, in modo da coinvolgere il massimo numero possibile di funzionari interessati. A tal fine sarebbe utile servirsi di strumenti pedagogici svariati, che consentano lo sviluppo della formazione o la diffusione delle conoscenze di base, a destinazione dei funzionari.

Campo d'azione f)**Valutazione**

La valutazione costituisce una priorità della Commissione nell'ambito della sua gestione dei programmi. Il programma 1998 costituisce il primo esercizio di bilancio del programma Odysseus, per cui la valutazione può principalmente concentrarsi sui singoli progetti attuati nel corso dello stesso periodo al fine di valutarne la loro conformità agli obiettivi del programma, mentre la valutazione da effettuarsi sul programma stesso potrà essere rinviata in prosieguo di tempo.

Il programma Odysseus prevede una dotazione di previsione dell'ordine di 12 milioni di ECU su cinque esercizi di esecuzione. L'esercizio 1998 può disporre a titolo indicativo di una dotazione di 3 milioni di ECU, costituita dalle risorse accantonate a riserva (2 milioni di ECU), cui si aggiunge un milione di ECU del programma Sherlock 1998 che è interamente disponibile in quanto la data di adozione dell'azione comune Odysseus è anteriore alla data ultima ai fini della presentazione di progetti presso il comitato Sherlock.

Per realizzare le anzidette priorità le dotazioni finanziarie indicative sono le seguenti:

Campo d'azione	Ammontare della dotazione di previsione
a) Formazione	1 000 000
b) Questioni di attualità	1 000 000
c) Scambio di funzionari	600 000
d) Studi e ricerche	325 000
e) Valutazione	75 000
Totale	3 000 000

3. Candidati potenziali e trasmissione dei progetti

I candidati potenziali sono le amministrazioni degli Stati membri, sia che si tratti delle amministrazioni incaricate delle questioni d'asilo, di immigrazione e di attraversamento delle frontiere esterne, sia che si tratti di servizi specialmente incaricati della formazione dei funzionari responsabili nei settori anzidetti, ovvero d'istituti d'istruzione superiore e di ricerca, o anche di organizzazioni non governative ed associazioni o fondazioni. Tuttavia non si possono escludere altre entità, soprattutto se operano nei settori di attività che abbiano nessi con gli obiettivi del programma. Le domande di sovvenzione presentate da persone fisiche non sono prese in considerazione.

Per quanto attiene alla procedura da seguire per la presentazione dei progetti, il promemoria sul finanziamento del titolo VI — la cui versione riveduta nel febbraio 1998 è disponibile in tutte le lingue comunitarie — fornisce le indicazioni necessarie e, in allegato, contiene un modulo di candidatura e, insieme, precise indicazioni sulla compilazione della scheda finanziaria e sul modello di bilancio. In sede di apprestamento dei progetti si consiglia vivamente di consultare il documento anzidetto.

Quanto ai progetti che potrebbero essere finanziati sul bilancio 1998, la selezione sarà effettuata in due tempi. La prima data ultima è fissata al 5 giugno 1998: ricezione dei dossier presso il segretariato del comitato di gestione; esame dei dossier depositati anteriormente e selezione nel corso del mese di luglio. La seconda data ultima è fissata al 30 settembre 1998: esame dei progetti depositati posteriormente alla prima data ultima di presentazione.

La domanda debitamente firmata dalla persona responsabile del progetto, deve essere corredata di una breve nota (da 2 a 3 pagine al massimo) che descriva sinteticamente il progetto, nonché di una scheda finanziaria che stabilisca nel modo più dettagliato e preciso possibile il preventivo del progetto. Al punto 9 del modulo, dal titolo «Descrizione del progetto» deve essere puntualizzato l'obiettivo dell'azione nel modo più preciso e conciso possibile.

I beneficiari di sovvenzioni nel contesto del presente programma si impegnano a segnalare, in ogni pubblicità o pubblicazione, che il progetto beneficia del contributo finanziario del programma Odysseus.

Il beneficiario è tenuto a trasmettere, entro tre mesi dall'ultimazione del progetto, un rapporto definitivo sull'attuazione dello stesso. È sulla scorta del rapporto finale e alla luce delle pezze giustificative esibite che sarà decisa la liquidazione definitiva della sovvenzione.

Si ricorda che qualunque sia l'aliquota del finanziamento comunitario che sarà concesso, occorrerà comunque giustificare l'integralità delle spese che figurano nella scheda finanziaria.

Qualsiasi ulteriore ragguaglio, come pure il modulo ai fini della presentazione della domanda, possono essere richiesti ai seguenti indirizzi:

Signor Wenceslas de Lobkowicz, presidente del comitato di gestione del programma Odysseus
 Signor Arnaud Cochet, segretario del comitato
 Commissione europea, segretariato generale, Task force Giustizia e Affari interni, Unità 1
 Rue de la Loi/Wetstraat 200, ufficio N-9 5/27A —
 B-1049 Bruxelles
 Tel.: (32-2) 296 67 46
 Fax: (32-2) 296 59 97
 posta elettronica: arnaud.cochet@sg.cec.be